

TABELLA N. 7
STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Missione di spesa: 17 Ricerca e innovazione Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

L'OIV, con riferimento alla Circolare MEF-RGS n. 9 del 27/02/2014 e come stabilito dall'art. 10 bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, coordina il processo di acquisizione delle informazioni e dei contributi necessari alla predisposizione della Relazione di ciascuna Missione, avvalendosi delle informazioni di carattere generale riguardo la legge e le sue finalità comunicate dal singolo Centri di Responsabilità. Coerentemente con la tempistica e i contenuti della Relazione previsti dalla citata Circolare, si riportano di seguito in sintesi i punti principali delle attività programmate e da programmare e gli allegati dei relativi programmi trasmessi dai C.D.R..

Il Programma 009 prevedeva attività pianificate per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito del FAR finalizzate alla gestione dei progetti di ricerca antecedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, che, rivisitando il sistema fondato sul FAR e FIRST, ha introdotto nuovi obiettivi da perseguire nell'ambito della Ricerca industriale promuovendo in particolare: a) interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; b) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, cofinanziati con pubbliche amministrazioni; c) azioni di innovazioni sociali (social innovation); d) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico; d) interventi nazionali di ricerca industriale immessi in accordi e programmi comunitari e internazionali. Nell'ambito del Programma 010 si svilupperanno iniziative per il rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca per favorire il cambio generazionale ed il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti (giovani ricercatori). Tali attività saranno finalizzate innanzitutto a rafforzare le basi scientifiche nazionali per una più efficace partecipazione a iniziative attinenti i Programmi Quadro dell'Unione Europea, con priorità per gli obiettivi di Horizon 2020.

Programma: 9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016: Legge base: L.F. n. 296/2006 art. 1 comma 870 – Istituzione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica – FIRST al quale sono confluite varie risorse, tra le quali quelle del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), di cui al d. lgs. 27 luglio 1999 n. 297, finalizzato a realizzare interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.

La gestione del FAR, articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse di competenza MIUR, di cui all'art. 61 della Legge 27.12.2002 n. 289, è regolamentata dal D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (come modificato dal D.M. del 2 gennaio 2008 n. 4/Gab, di adeguamento alla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n.2006/C 323/0).

Occorre osservare che il sistema agevolativo fondato sul FAR e FIRST è stato oggetto nel 2012 di una radicale rivisitazione, avendone il legislatore previsto l'abrogazione (D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Decreto Sviluppo I - convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 - Capo IX – articoli da 60 a 63 "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica") nell'ambito di una totale riscrittura della disciplina del sistema delle agevolazioni alla ricerca gestito dal MIUR, una sorta di nuovo "testo unico" della materia.

Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115 ha introdotto tale nuova disciplina, andando, quindi, a regolamentare, fra le altre, le agevolazioni erogate dal MIUR nell'ambito del FIRST.

In coerenza con il meccanismo abrogativo previsto da già citato art. 63 del Decreto Sviluppo I, con effetto dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 115/2013 (il 27/5/2013, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), la nuova disciplina ivi recata ha sostituito la previgente normativa ministeriale istituyente il FAR; l'ultrattività del d. lgs. n. 297/99, a decorrere dalla sua abrogazione, risulta quindi limitata alla sole disposizioni concernenti la gestione amministrativa delle attività istruttorie pendenti dei progetti presentati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, di cui sopra.

Le attività programmate in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito del vecchio FAR riguardano, pertanto, la sola gestione dei progetti di ricerca presentati prima di tale momento e per i quali risulti pendente attività istruttoria e/o connessa all'erogazione delle agevolazioni concesse.

Nell'ambito della nuova missione affidata, invece, gli obiettivi da perseguire nell'ambito degli indirizzi per la Ricerca industriale emanati dal vertice politico, riguardano in particolare:

- interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale (es.: smart cities e cluster tecnologici);

- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
- azioni di innovazione sociale (social innovation);
- interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin-off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- interventi nazionali di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali (cfr. Horizon 2020).

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

| PROFILI DI ANALISI | RISPOSTA |
|--|-------------------|
| Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate? | NO |
| Stato di avanzamento dei lavori | COME DA PROGRAMMA |

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DELLA MISSIONE: Tale coerenza e compatibilità appare evidente solo alla luce dell'auspicato rifinanziamento di tutte le iniziative, competitive e negoziali, previste dal decreto sviluppo. Allo stato attuale esse non sono assicurate.

- **Risorse disponibili nel triennio: Capitolo 7320:** Non rifinanziato

Programma: 10 Ricerca di base

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016: Nel triennio 2014-2016 saranno poste in essere, nel rispetto di quanto contenuto nel Programma Nazionale della Ricerca attualmente in fase di definizione, azioni per il rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca, e sarà proseguita l'azione volta a favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti in tali enti (bandi a favore di "giovani ricercatori").

L'obiettivo di tali iniziative consiste principalmente nel rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea, anche riconoscendo priorità ai progetti che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.

4. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

| PROFILI DI ANALISI | RISPOSTA |
|--|------------------------------------|
| Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate? | SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE |
| Stato di avanzamento dei lavori | COME DA PROGRAMMA |

5. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

Attività programmata:

- è necessario garantire il lancio annuale di bandi destinati al sostegno della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca pubblici, e di bandi per giovani ricercatori;
- la valutazione dovrà avvenire, come di consueto, secondo i dettami internazionali della "peer review", attraverso l'utilizzo dell'albo esperti appena realizzato (REPRISE) che può contare su circa 30.000 esperti nazionali e internazionali;
- le risorse disponibili nel triennio 2014 – 2016 a legislazione vigente ammontano a euro 182.183.771, in diminuzione rispetto a quelle del triennio precedente, ed addirittura pari soltanto a meno di un terzo rispetto a quelle del triennio 2007-2009 (euro 692.735.770);
- in tale situazione, che è assolutamente insostenibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico, appare dunque particolarmente problematico garantire il raggiungimento di risultati davvero significativi; il rischio, insito nel depauperamento della qualità del sistema della ricerca nazionale, è l'ulteriore perdita di competitività rispetto ad altri Paesi europei, che porterà (a parità di risorse destinate ai programmi comunitari e versate nelle casse dell'U.E.), a minori rientri per i gruppi di ricerca nazionali, con evidente aggravio del già consistente deficit tra uscite (somme messe a disposizione dell'U.E. per i programmi comunitari) ed entrate (somme assegnate dall'U.E. ai gruppi di ricerca nazionali).

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle

indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Autorizzazione di spesa: L.F. n. 296/2006 art. 1 comma 870

- Risorse disponibili nel triennio 2014 – 2016 sul cap. 7245 :

Anno 2014 : € 62.577.689

Anno 2015 : € 60.803.041

Anno 2016 : € 58.803.041

- Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità: Le risorse di cui sopra non figurano nella Tab E;

- Previsioni sul grado di realizzazione : 100%;

- Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: come precedentemente indicato, le risorse attuali risultano assolutamente insoddisfacenti per garantire il conseguimento dei risultati, in primis per il recupero di competitività dei nostri gruppi di ricerca. In particolare, non è fuori luogo osservare come, di fatto, un ipotetico risparmio annuale (valutabile in circa 250 milioni di euro, stante la riduzione delle assegnazioni degli ultimi anni), si traduce di fatto in un danno economico ben più sensibile, considerando il deficit annuale tra risorse messe a disposizione dell'U.E. da parte dello Stato italiano e i rientri per progetti assegnati dall'U.E. a gruppi di ricerca nazionali; in base ai dati relativi al settimo PQ, infatti, tale deficit ammonta a circa 400 milioni di euro annui.

E' pertanto evidente come, anche senza considerare le necessità evidenziate nel PNR attualmente vigente, il ripristino dei livelli di finanziamento del periodo antecedente al 2010 (circa ulteriori 250 milioni di euro annui, per l'intera durata del triennio di programmazione, sia in termini di competenza che di cassa) potrebbe portare ad un recupero di competitività dei gruppi di ricerca nazionali, azzerando il deficit uscite/entrate delle risorse destinate ai programmi comunitari, conseguendo, complessivamente, un guadagno in termini di risorse economiche.

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E: (non applicabile).

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Missione di spesa: 23 Istruzione Universitaria Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

L'OIV, con riferimento alla Circolare MEF-RGS n. 9 del 27/02/2014 e come stabilito dall'art. 10 bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, coordina il processo di acquisizione delle informazioni e dei contributi necessari alla predisposizione della Relazione di ciascuna Missione, avvalendosi delle informazioni di carattere generale riguardo la legge e le sue finalità comunicate dal singolo Centri di Responsabilità. Coerentemente con la tempistica e i contenuti della Relazione previsti dalla citata Circolare, si riportano di seguito in sintesi i punti principali delle attività programmate e da programmare e gli allegati dei relativi programmi trasmessi dai C.D.R.

Il Programma 03 per il triennio 2014-2016 ha tenuto conto di varie norme emanate nel corso di vari anni.

In particolare, successivamente all'emanazione della legge n. 910/1986, che ha previsto, ad integrazione dei fondi stanziati con la legge n.331/1985, l'assegnazione di stanziamenti per effettuare interventi urgenti in materia di edilizia universitaria per migliorare le condizioni di agibilità, di sicurezza e di messa a norma degli impianti, è stato istituito con la legge n. 537/1993 il "fondo per l'edilizia universitaria" ripartito annualmente con Decreti del Ministro sulla base di criteri di equità e di efficienza.

La normativa sopra citata regola anche finanziamenti per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature utili per l'attività didattica e scientifica di base, per gli impianti sportivi e per opere già realizzate o in corso di realizzazione, prevedendo altresì contributi relativi agli oneri per capitale e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università, regolati a loro volta da norme specifiche.

Completano il quadro normativo altre due leggi, la legge n.139/1992 che ha autorizzato a contrarre mutui e ha consentito ulteriori limiti di impegno quindicennali, e la legge n. 135/1997, che ha disposto la copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Programma: 3 Sistema universitario e formazione post universitaria

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016: Edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche

Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 5; è stato istituito il "fondo per l'edilizia universitaria..." (cap. 7266), da ripartire "in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie". La quantificazione del fondo in argomento è demandata alla legge finanziaria.

L'entità annua di tale fondo, che sino al 2001 era di circa 250 milioni di euro, ha subito, negli anni successivi, notevolissime riduzioni.

Negli anni dal 2007 le leggi finanziarie hanno apportato ulteriori drastiche riduzioni al "fondo" prevedendo 50 milioni di euro nel 2007, 10 milioni nel 2008 e nessun importo negli anni successivi.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi assegnati la legge 22 dicembre 1986, n. 910 precisa che i finanziamenti sono da considerare come "integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985 n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria", e pertanto:

- a) gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati dagli Atenei agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente (sinteticamente definibili di "messa a norma"), ivi compresi quelli relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) carattere prioritario deve essere attribuito al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi finanziati con precedenti leggi edilizie, limitatamente a quelle i cui progetti esecutivi siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che comunque debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili.

Risultano essere ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica di base, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero scrivente e che gli stanziamenti possono altresì essere destinati:

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331;
- ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni universitarie o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti istituzionali.

Nell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito delle risorse resisi disponibili ai sensi dell'articolo 33, comma 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono state destinate apposite risorse sul capitolo 7266, pari ad euro 20.500.000, destinate ad interventi di manutenzione straordinaria nonché per l'acquisto di grandi attrezzature, pagate a residui nel 2013.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

| PROFILI DI ANALISI | RISPOSTA |
|--|-------------------|
| Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate? | SI |
| Stato di avanzamento dei lavori | COME DA PROGRAMMA |

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

Le risorse stanziare sul "fondo per l'edilizia universitaria" (cap. 7266) sono ripartite annualmente con Decreti del Ministro (registrati alla Corte dei Conti) sulla base di criteri di equità e di efficienza.

Il criterio di equità, applicato sin dal 1976, è basato sulla carenza relativa di superfici, per Università, espressa in mq., ed utilizza la metodologia di calcolo elaborata dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6 marzo 1976 n. 50).

Il criterio di efficienza, introdotto a partire dal 1995, tiene conto della effettiva capacità di spesa delle Università e prende in considerazione, per ogni Istituzione, l'importo dei fondi assegnati in uno dei precedenti esercizi e non impegnati ad una certa data con contratti di appalto o con gare bandite. Gli importi assegnati e non impegnati vengono detratti dalla quota parametrica assegnabile, calcolata con il criterio di equità, alla Istituzione stessa.

Ogni istituzione universitaria ha provveduto, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni e nel rispetto delle leggi, alla formulazione, per ciascun tipo di edilizia, del programma degli interventi da realizzare con il contributo ministeriale.

Gli interventi programmati sono in corso di esecuzione ed il Ministero rileva periodicamente lo stato di attuazione.

I fondi disposti dalle leggi sopra illustrate risultano, pertanto, coerenti e compatibili con le risorse rese disponibili.

Non è possibile inserire alcuna proiezione futura in quanto per il cap. 7266 non sono previsti stanziamenti nel bilancio triennale.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità:

Non applicabile

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E:

Non applicabile

Programma: 3 Sistema universitario e formazione post universitaria

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016: Contributi relativi agli oneri per capitale e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei **mutui contratti dalle Università** – capitoli 9501 e 1773 (ex cap. 7264)

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 art. 2, comma 9: ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539; D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515; L. 2.10.1997, n. 345; L. 3.8.1998, n. 295; L.F. 388/2000; L.F. 448/2001.

Legge 23 maggio 1997 n. 135, art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale": ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1 comma 90; legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 9, primo comma; legge 14 novembre 2000 n. 338, art. 2, primo comma; legge 23 dicembre 2000 n. 388, tabella 1 (art. 144, comma 1); legge 28 dicembre 2001 n. 448, tabella 2 (art. 45, comma 1): le leggi citate hanno previsto limiti di impegno, sia quindicennali che ventennali, finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto le assegnazioni, a favore delle Istituzioni universitarie interessate, di contributi annui a valere sui limiti di impegno previsti dalle suddette leggi per l'ammortamento di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 1333: ha previsto che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici

anni, a decorrere dall'anno 2007".

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale del suddetto contributo a favore dell'Università di Genova.

4. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

| PROFILI DI ANALISI | RISPOSTE |
|--|-------------------|
| Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate? | SI |
| Stato di avanzamento dei lavori | COME DA PROGRAMMA |

5. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle leggi: 5.2.1992 n. 139, D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995 n. 539, D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996 n. 515, L. 2.10.1997 n. 345, L. 3.8.1998 n. 295, L.F. 388/2000 e L.F. 448/2001, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle leggi: 23.5.1997 n. 135, 23.12.1996 n. 662, 19.10.1999 n. 370, 14.11.2000 n. 338, 23.12.2000 n. 388, 28.12.2001 n. 448 e 27.12.2006 n. 296, le Istituzioni interessate hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero provvede regolarmente, entro le scadenze di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni (CDP S.p.a.) - disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326 ed all'emanazione del decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5.12.2003 - alcuni mutui già concessi dalla CDP S.p.a. sono stati trasferiti al patrimonio del Ministero dell'Economia e delle finanze mentre altri sono stati rinegoziati dallo Stato; il Ministero ha adottato numerosi decreti di riduzione e assunzioni di impegni futuri sino alla scadenza del periodo di ammortamento.

I limiti di impegno disposti dalle leggi sopra illustrate risultano, pertanto, coerenti con gli

impegni assunti e le risorse necessarie sono compatibili con le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale.

Si riporta di seguito una tabella con gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|----------|----------|----------|
| cap. 9501 | 20.343.1 | 19.341.7 | 20.125.7 |
| cap. 1773 | 8.670.8 | 7.864.6 | 7.080.5 |

PAGINA BIANCA